DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Art. 1

Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilita' di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono cosi' modificati:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C;

c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno meta' di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Versione in vigore dal 5 luglio 2003, non più in vigore dal 3 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-delle-forniture-di/art-1-limiti-per-la-temperatura-degli-scarichi-termici-delle-centrali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it